



Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Dipartimento infrastrutture

Determinazione del Direttore n. 299/2021 di data 01/03/2021

Classificazione: 18.2.4

OGGETTO: Convenzione, in forma di accordo quadro, dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali in uso nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento CIG originario 7063275EE8 e CIG derivato 7559541A92 - Determinazione a contrarre e di affidamento della fornitura di un portatile per radioscopia – CIG: Z1530D8263 – Importo € 21.500,00= IVA esclusa.

299|2021 - Determinazione

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.

ENTE CERTIFICATORE: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

SN CERTIFICATO: 7D7B6C

VALIDO DA: 22/05/2018 13:03:18

VALIDO AL: 22/05/2021 02:00:00

FIRMATARI: DEBORA FURLANI

OGGETTO: Convenzione, in forma di accordo quadro, dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali in uso nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento CIG originario 7063275EE8 e CIG derivato 7559541A92 - Determinazione a contrarre e di affidamento della fornitura di un portatile per radioscopia – CIG: Z1530D8263 – Importo € 21.500,00= IVA esclusa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE

Visto l'Allegato "Atti di gestione", nella parte relativa a Lavori, Forniture e Servizi, della Deliberazione del Direttore Generale n. 487 dd. 01/10/2018;

Richiamata la procedura "Definizione responsabilità nei procedimenti relativi ai contratti di beni e servizi in APSS" di data 02/09/2020 di cui alla circolare rep. n. 16560 del 24/09/2020;

Premesso che il Dirigente del Servizio Ingegneria Clinica, nella qualità di R.U.P., relaziona quanto segue:

- in seguito alla procedura aperta per l'affidamento in Convenzione, in forma di Accordo Quadro con un unico operatore, dei servizi integrati di manutenzione tecnica nella formula del global service full risk delle attrezzature sanitarie in uso nell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, bandita in data 11/05/2017 e gestita dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento tramite il Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario dell'APSS, in data 24/04/2018 è avvenuta la stipula del contratto relativo alla Convenzione in oggetto con la ditta Tecnologie Sanitarie s.p.a con sede legale in Roma Via Laurentina n. 456-458, C.F./P.IVA 06915071002 (rep. contratti 342/2018) che ha una durata massima di 4 (quattro) anni, salvo esaurimento del valore economico massimo previsto anteriormente alla data del quadriennio;

- in data 27/07/2018 è avvenuta la stipula del Contratto attuativo nell'ambito della Convenzione in forma di Accordo quadro sopracitata per l'affidamento del servizio in oggetto alla Ditta Tecnologie Sanitarie s.p.a. (rep. contratti 495/2018), modificato con l'atto aggiuntivo n. 1) al Contratto Attuativo, avente ad oggetto nomina dell'Appaltatore quale del Responsabile del trattamento dei dati a norma dell'art. 28 del Regolamento UE2016/679, rep. n. 768/2020, e l'atto aggiuntivo n. 2) al Contratto Attuativo, avente ad oggetto l'effettuazione di verifiche di sicurezza elettriche e di funzionalità entro il limite dell'importo massimo utilizzabile, rep. n. 975/2020;

- il Capitolato Tecnico di gara prevede al punto "3.2.2.5 – Interventi di eccessiva onerosità":

"Nel caso in cui sia tenuta all'effettuazione di interventi di riparazione di eccessiva onerosità, rispetto al valore di riacquisto di un'AS, la Ditta Aggiudicataria potrà, qualora il costo di detta riparazione risultasse essere uguale o superiore - al 50% del valore di riacquisto della stessa o di una funzionalmente equivalente, nel caso in cui l'AS non abbia ancora superato la vita tecnica fissata in 10 anni e comunque in nessun caso prima dei 5 anni dalla data di collaudo; (...) proporre all'Azienda, dietro presentazione di adeguata e documentata relazione tecnico-economica, l'esclusione dell'AS stessa dal contratto. L'Azienda, dopo adeguata verifica, potrà procedere all'esclusione dell'AS dal contratto e all'eventuale riacquisto dell'AS oppure procedere, a proprie spese, alla riparazione. In entrambi i casi l'Azienda utilizzerà l'importo relativo al costo presunto dell'intervento manutentivo non effettuato, scalandolo dal canone concordato annuale del periodo. La presente prescrizione si applica esclusivamente a interventi di manutenzione correttiva di costo non inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento)."

- con nota ID n. 129513703 del 18/02/2021 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha relazionato che:

- il portatile per radioscopia Hologic mod. Insight FD mini C Arm inv. C.10/29778, matr. 20-0415-03, in uso presso la sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero S. Maria del Carmine di Rovereto, acquisito per un importo pari a € 54.070,33 iva esclusa nel corso dell'anno 2015, inserito dal 01/08/2018 nel contratto di manutenzione in oggetto per un canone annuale di 5.028,54 euro iva esclusa, ha manifestato negli ultimi mesi problemi di

funzionamento cui riparazione richiederebbe la sostituzione del detettore e comporterebbe un costo di 28.500,00 euro iva esclusa;

- l'apparecchiatura è stata utilizzata in modo intensivo e valutato lo stato generale delle parti che la compongono la stessa si avvicina al periodo di vita utile e anche la riparazione onerosa non garantirebbe un periodo di utilizzo lungo e affidabile, sul piano patrimoniale con la chiusura del bilancio patrimoniale del 31/12/2020 risulta avere valore residuo pari a zero;
- l'Appaltatore, rifacendosi all'art. 3.2.2.5 sopra riportato, ha formulato una proposta di riparazione in Exchange del portatile in oggetto, con l'offerta introitata al protocollo con n. 30791 in data 16/02/2021, offrendo il modello di apparecchiatura di attuale commercializzazione (Insight FD flex) prodotto dalla stessa Hologic ad un costo per APSS pari a 21.500,00 euro iva esclusa;
- l'apparecchiatura proposta ha un valore di mercato di 55.000,00 euro iva esclusa (sconto di 33.500,00 euro), risulta essere più performante sia per qualità di immagine, ergonomia del sistema, sia per praticità e flusso di lavoro del sistema;
- si propone l'accettazione della proposta di Tecnologie Sanitarie in quanto risulta più conveniente rispetto ad un eventuale acquisto APSS e riduce i tempi di disservizio;

- la soluzione proposta è stata valutata consona alle esigenze cliniche ed organizzative in accordo con il Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia Rovereto-Arco;

- si propone dunque di escludere il portatile per radioscopia Hologic, mod. Insight FD mini C Arm inv. C.10/29778 matr. 20-0415-03 dal contratto dei servizi integrati di manutenzione tecnica nella formula del global service full risk delle attrezzature sanitarie in uso nell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento disponendo la sua dismissione dall'uso;

- si propone di contrarre con l'appaltatore, ditta Tecnologie Sanitarie s.p.a con sede legale in Roma Via Laurentina n. 456-458, C.F./P.IVA 06915071002, per la fornitura in exchange, alle condizioni di cui al punto "3.2.2.5 – Interventi di eccessiva onerosità" del Capitolato Tecnico sopra citato e all'offerta dell'impresa, prot. n. 30791 di data 16/02/2021, di un portatile per radioscopia Hologic mod. Insight FD flex comprensivo di garanzia di 24 mesi, con un valore di mercato di 55.000,00 euro iva esclusa, per un importo complessivo del contratto pari a 21.500,00 euro iva esclusa e durata del contratto di 24 mesi, CIG: Z1530D8263;

- il procedimento è esperito nella forma di affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 comma 2 lettera e) della L.P. n. 23/1990 e s.m., 3 comma 01 della L.P. n. 2 del 2020 e s.m., e dall'articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge n. 120 del 2020;

- non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, ma sono stati stimati, cautelativamente, in € 100,00=, IVA esclusa, gli eventuali oneri per rischi interferenziali a seguito delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, da utilizzare nel caso in cui tali misure non siano già presenti nel D.V.R. aziendale dell'aggiudicatario;

- sussiste necessita di nominare l'affidatario quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679;

- l'acquisto è stato inserito nella programmazione aziendale e registrato sul portale per l'acquisto di tecnologie sanitarie dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito A.P.S.S.) "Gestione degli Investimenti Tecnologici - GIT" (ID GIT 1273) in accordo alla procedura di cui alla nota del Direttore Generale rep. n. 17409 del 23/10/2019, con destinazione di un adeguato finanziamento;

- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è stato individuato nel Dirigente pro tempore del Servizio Ingegneria Clinica secondo quanto disposto dalla nota rep. int. n. 20918 del 03/12/2018;

- il R.U.P., in ragione della peculiarità dell'oggetto della fornitura e della complessità dell'organizzazione operativa dell'esecuzione del contratto che coinvolge altre strutture aziendali non afferenti al Servizio

Ingegneria Clinica, ha comunicato la nomina dell'ing. Elena Rossi, collaboratore tecnico professionale del Servizio medesimo, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- vista urgenza di sostituzione dell'apparecchiatura si prevede di procedere all'esecuzione anticipata della fornitura ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016;

- alla presente procedura, ai sensi dell'art. 25bis comma 1 lettera b) della L.P. n. 2 del 2016, e dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio;

Preso atto della relazione del Dirigente del Servizio Ingegneria clinica proponente e fatte proprie le motivazioni espresse dal medesimo;

Rilevata l'adozione della deliberazione di Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019, che fornisce direttive in merito alla definizione delle retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi degli articoli 47 bis della LP n. 7/1997 e 5 bis della LP n. 2/2016, si da conto nel deliberato del presente provvedimento del valore dell'accantonamento utile al finanziamento di quanto previsto dall'articolo 5 bis della LP 2/2016;

Richiamate le disposizioni contenute negli atti di gara e, per quanto non espressamente precisato, le disposizioni di cui alla legge provinciale n. 23/1990 e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. di Trento il 22.5.1991, n. 10-40/Leg., nonché della legge provinciale n. 2/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di contrarre e affidare, mediante affidamento diretto (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 comma 2 lettera e) della L.P. n. 23/1990 e s.m., 3 comma 01 della L.P. n. 2 del 2020 e s.m., e dall'articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge n. 120 del 2020) CIG: Z1530D8263, la fornitura in Exchange, alle condizioni di cui al punto "3.2.2.5 – Interventi di eccessiva onerosità" del Capitolato Tecnico, di un portatile per radioscopia Hologic mod. Insight FD flex comprensivo di garanzia di 24 mesi, con un valore di mercato di 55.000,00 euro iva esclusa – alla ditta Tecnologie Sanitarie s.p.a con sede legale in Roma Via Laurentina n. 456-458, C.F./P.IVA 06915071002 per un importo complessivo del contratto pari a 21.500,00 euro iva esclusa e durata del contratto di 24 mesi;
2. di dare atto che non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 26, comma 3-bis, del DLgs 81/2008, ma sono stati stimati, cautelativamente in € 100,00 Iva esclusa, gli eventuali oneri per rischi interferenziali a seguito delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 da utilizzare nel caso in cui tali misure non siano già presenti del D.V.R. aziendale dell'aggiudicatario;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente pro tempore del Servizio Ingegneria Clinica di APSS;
4. di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è stato individuato nella persona dell'ing. Elena Rossi, collaboratore tecnico professionale del Servizio Ingegneria Clinica, per l'esercizio delle funzioni connesse a tale incarico;
5. di dare atto che per questa procedura è stato previsto di procedere all'esecuzione anticipata della fornitura ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016;
6. di dare atto che con la stipula del contratto l'affidatario verrà nominato Responsabile del Trattamento a norma dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679;

7. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace una volta espletata, con esito positivo, nei confronti dell'Aggiudicataria, la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 25bis comma 1 lettera b) della L.P. n. 2 del 2016, e dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio;
9. di procedere alla stipula del contratto di cui al precedente punto 1 con la ditta Tecnologie Sanitarie s.p.a secondo le modalità previste dalla art. 15, comma 3, della L.P. n. 23 del 19/07/1990;
10. di dare atto che la procedura in oggetto deriva dal contratto relativo all'Adesione alla Convenzione, in forma di accordo quadro, dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali in uso nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento CIG originario 7063275EE8 e CIG derivato 7559541A92;
11. di dare atto che ad operazione conclusa l'inventario dei beni oggetto dei servizi integrativi di cui al punto precedente subirà la seguente modifica: dismissione del cespite C.10/29778; di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, di cui al punto 1, sono pari a € 21.500,00= IVA esclusa (€ 26.230,00 IVA inclusa) e trovano adeguata copertura nel programma di spesa 2019/19102, commessa TS20010, e verranno contabilizzati al conto 12.04.010.0 "Attrezzature sanitarie" del bilancio aziendale;
12. di individuare in € 107,50= il valore di accantonamento utile al finanziamento di quanto previsto dall'articolo 5 bis della LP 2/2016 a valere sulla spesa per il personale, in relazione a quanto disposto con deliberazione di Giunta provinciale n. 966 del 28 giugno 2019;
13. di provvedere a comunicare il contenuto del presente provvedimento all'operatore economico aggiudicatario;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul portale di A.P.S.S. www.apss.tn.it.

Inserita da: Ufficio Gare, Contratti e Supporto Giuridico - Dipartimento Infrastrutture / Kolanowska Natalia

Il Direttore
Dipartimento infrastrutture
Furlani Debora
